

**REGOLAMENTO (CE) N. 282/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 febbraio 2001****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.
- (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 6 febbraio 2001 per le mandorle sgusciate. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 6 febbraio 2001 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 6 febbraio 2001 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2/2001, sono rilasciati nei limiti del 4,0 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 6 febbraio al 10 marzo 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 1 del 4.1.2001, pag. 3.